



COMUNE DI LISIGNAGO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI.

ART. 7 L.R. 31 luglio 1993 n. 13

ART. 1: OBIETTIVI GENERALI

1. Il Comune di Lisignago promuove, incoraggia e sostiene le iniziative di persone, enti pubblici e privati finalizzate ad incrementare, diffondere ed organizzare lo sviluppo sociale, civile, culturale ed economico, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, valorizzando il ruolo sociale del libero associazionismo e del volontariato.
2. Il presente regolamento detta le modalità ed i criteri in base ai quali, per le finalità di cui al comma 1°, sono concessi contributi, sovvenzioni e sussidi a norma dell'art. 7 della L.R. 13/93.



COMUNE DI LISIGNAGO

PROVINCIA DI TRENTO

ART. 2: TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E SUSSIDI.

1. Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate:
 - a) entro il 20 OTTOBRE dell'anno precedente a quello cui sono riferite per le attività prevedibili e ricorrenti e per i contributi a sostegno dell'attività da svolgere (Allegato "A").
 - b) per le iniziative non prevedibili e/o non ricorrenti almeno 30 giorni prima dell'attuazione (Allegato B).

2. E' esclusa ogni agevolazione per iniziative già attuate prima della formale risposta del Comune.
Ove tale fatto sia accertato successivamente alla concessione del contributo, lo stesso viene revocato.



COMUNE DI LISIGNAGO

PROVINCIA DI TRENTO

ART. 3: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

1. Alle domande di cui al precedente art. 2, comma 1 lettera "A" dovranno essere allegati pena inammissibilità delle stesse:
 - copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove esista se non già depositato;
 - relazione sull'attività svolta nell'anno in corso corredata da consuntivo finanziario debitamente firmati dal presidente o dal responsabile dell'ente, associazione, ecc.
 - relazione sull'attività programmata per l'anno successivo corredata da piano finanziario debitamente firmati dal presidente o dal responsabile dell'ente, associazione, ecc.

2. Alle domande di cui al precedente art. 2, comma 1 lettera "B" dovranno essere allegati pena inammissibilità delle stesse:
 - relazione sull'iniziativa programmata, sull'acquisto da effettuare o sull'opera da eseguire debitamente firmata come al comma 1°.
 - dettagliata previsione dei costi e delle entrate previste debitamente firmata come sopra.



COMUNE DI LISIGNAGO

PROVINCIA DI TRENTO

ART. 4: CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E SUSSIDI.

1. Non sono ammissibili ad alcun beneficio:
 - le attività autoriferite, cioè rivolte esclusivamente o prevalentemente ad un ambito interno al soggetto proponente.
 - le attività la cui impostazione non configuri gli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1°.
 - le attività promosse in settori di intervento per i quali si ritenga che l'offerta sia sufficiente.
 - le attività promosse in settori nei quali l'Amministrazione ritenga preferibile un intervento diretto.
 - le spese palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato.
 - le spese palesemente sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti.
 - le attività realizzate esclusivamente al di fuori dal territorio comunale e che comunque non coinvolgono la comunità locale.

2. Per la quantificazione delle agevolazioni valgono i seguenti criteri di riferimento:
 - a) il grado di valorizzazione delle risorse disponibili, inteso come:
 - partecipazione, nelle fasi di programmazione, organizzazione e gestione del maggior numero di persone.
 - capacità di autofinanziamento e diversificazione delle fonti di finanziamento.
 - grado di apporto del volontariato.
 - grado di utilizzo dei servizi pubblici disponibili.



COMUNE DI LISIGNAGO

PROVINCIA DI TRENTO

- b) la composizione dell'utenza e l'obiettivo di ampliare la stessa.
 - c) il grado di innovazione delle proposte.
 - d) la serietà e completezza nell'impostazione dell'attività.
 - e) l'entità complessiva delle spese derivanti dallo svolgimento dell'attività o delle iniziative.
 - f) il rapporto fra entrate e uscite e l'entità del disavanzo presunto.
 - g) l'eventuale concorrenza di altre agevolazioni pubbliche.
 - h) la gratuità di accesso alle attività organizzate e la disponibilità a favorire categorie di utenti economicamente svantaggiati in caso di manifestazioni a pagamento.
3. La quantificazione delle agevolazioni viene determinata dalla Giunta Comunale in base ai criteri di cui al presente articolo entro i limiti complessivi di spesa previsti dagli appositi stanziamenti del bilancio di previsione.
4. Ove richiesto la Giunta Comunale, oltre alle agevolazioni finanziarie od in sostituzione delle stesse, potrà concedere gratuitamente alcuni servizi come locali per lo svolgimento dell'attività, fotocopie, ecc.



COMUNE DI LISIGNAGO

PROVINCIA DI TRENTO

ART. 5: LIQUIDAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.

1. Le modalità di liquidazione delle agevolazioni dovranno essere indicate nel provvedimento deliberativo di assegnazione delle stesse.
2. Per quanto concerne le agevolazioni di cui all'art. 2, comma 1° lettera "A", le stesse saranno liquidate in unica soluzione successivamente alla avvenuta esecutività del relativo provvedimento di assegnazione.
3. Per quanto concerne le agevolazioni di cui all'art. 2, comma 1° lettera "B", le stesse saranno liquidate ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa su presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute.
Per la rendicontazione di spese che per la loro natura (francobolli, telefono, piccola cancelleria, ecc..) non siano agevolmente documentabili è ammessa la presentazione di autocertificazione in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
4. In caso di difformità fra l'iniziativa proposta e quella realizzata la Giunta Comunale ridetermina l'assegnazione o e del caso provvede alla revoca dei benefici concessi.



IL SINDACO

ROSA dott. Giuliano